

Varese, 22.04.2021

News n. 3/2021 – L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Con il provvedimento n. 34958 del 4 febbraio 2021, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha dettato le regole del funzionamento del nuovo sistema relativo all'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

L'Agenzia delle Entrate elabora **per ogni trimestre solare** le fatture elettroniche trasmesse allo SdI ed elaborate senza scarto per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo.

L'esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all'interno del portale "*Fatture e corrispettivi*" di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento:

- l'**elenco A (non modificabile)**, che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all'imposta di bollo;
- l'**elenco B**, che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l'assoggettamento a bollo ma che non riportano l'indicazione prevista.

In particolare, l'elenco B contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali viene rilevato l'obbligo di tale assolvimento.

Si tratta delle fatture che soddisfano **tutte** le seguenti condizioni;

- le somme degli importi presenti risulta maggiore di 77,47 euro;
- è stato valorizzato il campo "Natura" con uno dei codici: N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette ad IVA), N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili IVA) e N4 (operazioni esenti IVA);
- non è presente l'indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all'imposta di bollo:
 - "NB1", se si tratta di un documento assicurativo per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta sulle assicurazioni;
 - "NB2", se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore;
 - "NB3", se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta di bollo addebitata sull'estratto conto.

Sono escluse le fatture elettroniche aventi tipo documento: "TD16" (integrazione fattura *reverse charge* interno), "TD17" (integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero),

“TD18” (integrazione per acquisto di beni intracomunitari), “TD19” (integrazione/autofattura per l’acquisto di beni *ex art.* 17, comma 2, del DPR n. 633/1972) e “TD20” (autofattura per regolarizzazione).

Vengono escluse, inoltre, le fatture elettroniche nella quali il campo “Regime fiscale” contiene uno dei seguenti valori: “RF05” (vendite sali e tabacchi), “RF06” (commercio di fiammiferi), “RF07” (editoria), “RF08” (gestione servizi di telefonia pubblica), “RF09” (rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta), “RF10” (intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972) e “RF11” (agenzie viaggi e turismo).

Consultazione e variazione delle fatture soggette a bollo

Gli elenchi A e B di ogni soggetto IVA che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “*Fatture e corrispettivi*” **entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre.**

Il contribuente può modificare l’elenco B indicando quali fatture, di quelle selezionate, non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.

Le modifiche devono essere effettuate **entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.** Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre. Nella seguente tabella sono evidenziate le date degli *step* del nuovo sistema:

	MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B	DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B	VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO	SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
1° Trimestre	15 aprile	30 aprile	15 maggio	31 maggio (*)
2° Trimestre	15 luglio	10 settembre	20 settembre	30 settembre (**)
3° Trimestre	15 ottobre	31 ottobre	15 novembre	30 novembre
4° Trimestre	15 gennaio	31 gennaio	15 febbraio	28 febbraio

(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Segnaliamo che sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nel portale “*Fatture e Corrispettivi*” è già disponibile il calcolo dell’imposta di bollo relativa al primo trimestre 2021.

Il soggetto IVA può effettuare le modifiche all’elenco B:

- In **modalità “puntuale”**, attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del portale “*Fatture e corrispettivi*”;
- In **modalità “massiva”**, procedendo, nell’area riservata “*Fatture e corrispettivi*” al *download* di un file con estensione .xml contenente gli estremi delle fatture presenti nell’elenco B e al successivo *upload* del file .xml contenente i dati e le modifiche e/o integrazioni apportate.

L'elenco B può essere modificato più volte entro il termine previsto. L'Agenzia delle Entrate procede al calcolo dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre sulla base dell'ultima trasmessa.

Nel caso in cui il contribuente versi l'imposta di bollo per il trimestre entro la scadenza per la modifica dell'elenco B, successivamente al versamento viene inibita la possibilità di ulteriore modifica dell'elenco.

Versamento dell'imposta di bollo

Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B (quest'ultimo nella versione modificata), l'Agenzia delle Entrate procede al calcolo dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l'importo nell'area riservata del portale "*Fatture e corrispettivi*".

Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull'apposita funzionalità web del portale "*Fatture e corrispettivi*" l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente. In alternativa, il contribuente può versare l'importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica, utilizzando i seguenti codici tributo:

- 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre;
- 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre;
- 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre;
- 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre;
- 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni;
- 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi;

* * * * *

Tutte le informazioni sono reperibili anche sul nostro sito www.studiocastelli.com.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti

(Studio Castelli Professionisti Associati)